



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.5.2025
COM(2025) 194 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa a nuove direttive di negoziato per un accordo di libero scambio regionale e accordi di libero scambio bilaterali con i paesi del Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo e rispettivamente il Regno del Bahrein, lo Stato del Kuwait, il Sultanato dell'Oman, lo Stato del Qatar, il Regno dell'Arabia Saudita e lo Stato degli Emirati arabi uniti

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Nel 1989 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare, a nome della Comunità europea, negoziati con i paesi del CCG su un accordo di libero scambio interregionale e, se del caso, su accordi di libero scambio bilaterali. Dopo oltre dieci anni di negoziati interregionali con il CCG, nel 2001 il Consiglio ha adottato direttive di negoziato rivedute per dare nuovo impulso alle discussioni. I negoziati sono infine giunti a una battuta d'arresto nel 2008, a causa di divergenze insormontabili nelle ambizioni per un accordo di libero scambio. Da allora si sono compiuti diversi tentativi di riprendere le discussioni per un accordo di libero scambio regionale, che tuttavia non sono ancora riprese.

Nonostante l'attuale stallo dei negoziati, in occasione del vertice UE-CCG del 16 ottobre 2024 entrambe le parti hanno convenuto che le relazioni commerciali e d'investimento UE-CCG *"devono essere sviluppate, se del caso, attraverso quadri multilaterali, regionali e bilaterali"* e che entrambe le parti *"continueranno a esplorare la possibilità di accordi specifici a sostegno degli scambi e degli investimenti"*.

La dichiarazione comune del vertice UE-CCG del 16 ottobre 2024 ha inoltre ribadito che i membri dell'UE e del CCG perseguono *"interessi e ambizioni comuni, sfruttando le opportunità offerte da un contesto imprenditoriale e di investimento rafforzato, dalle transizioni verde e digitale, dall'energia sostenibile, dalla connettività e promuovendo la cooperazione settoriale in ambiti che contribuiscono all'obiettivo di una maggiore integrazione economica e diversificazione delle nostre rispettive economie"*.

In linea con tali impegni e con gli obiettivi della comunicazione congiunta dell'UE sul partenariato strategico con il Golfo del maggio 2022, che invitava a consolidare i partenariati economici bilaterali dell'UE con i paesi del CCG, l'UE offre la possibilità di negoziare accordi di libero scambio con i partner del Golfo che sono interessati e condividono il livello di ambizione dell'UE parallelamente agli accordi di partenariato strategico bilaterali. Tali accordi sarebbero complementari al vigente partenariato per il commercio e gli investimenti tra l'UE e il CCG.

In quest'ottica, i nuovi progetti di direttive di negoziato mirano ad aggiornare e sostituire le precedenti direttive di negoziato del 1989, rivedute nel 2001, tenendo conto della necessità di rafforzare la cooperazione commerciale esistente a livello regionale e bilaterale, allineandola agli ambiziosi orientamenti strategici in atto nell'UE e nei paesi del CCG, che contribuiscono a promuovere le norme internazionali e le riforme economiche e a migliorare il clima imprenditoriale. Le nuove direttive di negoziato terranno conto anche di norme avanzate per operatori commerciali e investitori incentrate sulla sostenibilità, per consentire di allargare l'impegno a nuovi ambiti di cooperazione e di offrire nuove opportunità di accesso al mercato con l'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'UE quale partner privilegiato dei paesi del Golfo.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le direttive di negoziato proposte sosterranno ulteriormente accordi moderni con i paesi del CCG, che si baseranno su una comunicazione congiunta per un partenariato strategico con il Golfo e faranno parte, integrandola, di una più ampia rete di accordi tra l'UE e i suoi partner internazionali.

Il primo vertice UE-CCG, tenutosi a Bruxelles il 16 ottobre 2024, ha sottolineato l'impegno a favore di un quadro più ambizioso e ha ribadito la determinazione di entrambe le parti a migliorare il partenariato strategico UE-CCG e a rafforzare la cooperazione attraverso quadri multilaterali, regionali e bilaterali.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

I moderni accordi con i paesi del CCG sono pertinenti per le priorità della politica commerciale dell'UE per il periodo 2024-2029, in particolare aumentare la competitività strategica dell'UE, diversificare i legami commerciali e le catene di approvvigionamento, incoraggiare gli investimenti e rafforzare la sostenibilità dell'economia dell'UE. Saranno anche in linea con le principali priorità politiche derivanti dalla strategia Global Gateway e dal Green Deal europeo, promuovendo l'aumento della competitività strategica dell'UE, incoraggiando gli investimenti e rafforzando la sostenibilità dell'economia dell'UE (ossia la nuova strategia industriale) e dovrebbero essere considerati un contributo allo sviluppo di un futuro accordo di partenariato strategico bilaterale e della strategia per il Medio Oriente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Il progetto di decisione del Consiglio raccomandato per l'adozione di direttive di negoziato rivedute riguarda la negoziazione di accordi che rientrano nella politica commerciale comune e può anche includere impegni specifici in materia di trasporti. Per tale motivo, la base giuridica sostanziale è costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE e, per gli aspetti relativi ai trasporti, dall'articolo 91 e dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE. Per quanto riguarda la procedura, l'articolo 218, paragrafo 1, TFUE stabilisce che le norme specifiche di cui all'articolo 207 TFUE devono essere applicate alle disposizioni rientranti nell'ambito della politica commerciale comune. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di trasporti, l'articolo 218 TFUE è pertinente per determinare la base giuridica procedurale. Quest'ultima inoltre distingue tra la raccomandazione della Commissione e la decisione del Consiglio. La raccomandazione della Commissione deve pertanto basarsi sull'articolo 207, paragrafo 3, secondo comma, TFUE e sull'articolo 218, paragrafo 3, TFUE. Per la decisione del Consiglio la base procedurale è costituita dall'articolo 207, paragrafo 3, terzo comma, TFUE e dall'articolo 218, paragrafo 4, TFUE. Nel complesso, la raccomandazione di decisione del Consiglio deve basarsi sul TFUE, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 207, paragrafo 3, secondo e terzo comma, l'articolo 218, paragrafo 3, e l'articolo 218, paragrafo 4.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE annovera la politica commerciale comune tra i settori di competenza esclusiva dell'Unione. La negoziazione di accordi internazionali riguardanti impegni relativi alla fornitura di servizi nel settore dei trasporti è diventata una competenza esclusiva a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE.

- **Proporzionalità**

La negoziazione degli accordi previsti si limita a quanto è necessario o opportuno per conseguire gli obiettivi strategici della politica commerciale comune.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La raccomandazione è l'unico strumento giuridico a disposizione della Commissione per avviare un adeguamento delle direttive di negoziato del Consiglio.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nell'ambito della valutazione d'impatto per la sostenibilità sarà condotto un ampio processo di consultazione delle parti interessate che coinvolgerà il settore privato, i sindacati e altre organizzazioni non governative, offrendo l'opportunità di esprimere opinioni, aspettative e preoccupazioni.

Si cercheranno informazioni complementari nella letteratura accademica, nei gruppi di riflessione e nelle relazioni delle ONG, nonché in qualsiasi altra fonte pertinente che possa contribuire a ottenere informazioni supplementari sul possibile impatto degli accordi.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente

- **Valutazione d'impatto**

Parallelamente ai negoziati sarà effettuata una valutazione d'impatto per la sostenibilità degli accordi.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

La raccomandazione riguarda le direttive di negoziato destinate dal Consiglio alla Commissione. Essa non ha alcun effetto sui diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La raccomandazione non ha alcuna incidenza sul bilancio.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa a nuove direttive di negoziato per un accordo di libero scambio regionale e accordi di libero scambio bilaterali con i paesi del Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo e rispettivamente il Regno del Bahrein, lo Stato del Kuwait, il Sultanato dell'Oman, lo Stato del Qatar, il Regno dell'Arabia Saudita e lo Stato degli Emirati arabi uniti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 207, paragrafo 3, secondo e terzo comma, e l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, ,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 1989 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome della Comunità europea, con i paesi del CCG su un accordo di libero scambio interregionale o su accordi di libero scambio bilaterali. Nel 2001 il Consiglio ha adottato direttive di negoziato rivedute per dare nuovo impulso a tali negoziati.
- (2) Dal 2008 i negoziati per l'accordo di libero scambio tra l'UE e i paesi del Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo sono in fase di stallo.
- (3) Il 20 giugno 2022 il Consiglio ha approvato la comunicazione congiunta su un partenariato strategico con il Golfo, auspicando un partenariato globale e rafforzato tra l'UE e il CCG e i suoi Stati membri.¹
- (4) Il primo vertice UE-CCG, tenutosi a Bruxelles il 16 ottobre 2024, ha sottolineato la crescente importanza delle relazioni tra l'UE e il CCG e ha riconfermato l'impegno dell'UE a favore di un partenariato più ambizioso con i paesi del Golfo, anche su questioni relative al commercio e agli investimenti.
- (5) Nella dichiarazione comune del vertice UE-CCG del 16 ottobre 2024, i paesi del Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo hanno espresso un rinnovato interesse a sviluppare ulteriormente le loro relazioni commerciali e di investimento con l'UE attraverso quadri multilaterali, regionali e bilaterali, se del caso.
- (6) Dati gli interessi reciproci e l'ambizione dei membri dell'UE e del CCG di sfruttare le opportunità offerte da un partenariato rafforzato in materia di scambi e investimenti, l'UE offre la possibilità di negoziare accordi di libero scambio con i partner del Golfo interessati e che condividono il livello di ambizione dell'UE in linea con gli obiettivi stabiliti nella comunicazione congiunta su un partenariato strategico con il Golfo del giugno 2022.
- (7) Con l'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'UE quale partner privilegiato dei paesi del CCG, le nuove direttive di negoziato mirano a rafforzare la cooperazione commerciale

¹ [Comunicazione congiunta "Un partenariato strategico con il Golfo" | SEAE.](#)

esistente a livello regionale e bilaterale, allineandola agli ambiziosi orientamenti strategici in atto nell'UE e nei paesi del CCG,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le direttive di negoziato per un accordo di libero scambio regionale e accordi di libero scambio bilaterali con i paesi del Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo e rispettivamente il Regno del Bahrein, lo Stato del Kuwait, il Sultanato dell'Oman, lo Stato del Qatar, il Regno dell'Arabia Saudita e lo Stato degli Emirati arabi uniti, adottate nel 1989 e rivedute nel 2001, sono sostituite dalle direttive di negoziato che figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*